

## **CONDIZIONI CONTRATTUALI DI RISERVATEZZA IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE**

Il Committente ha istituito un Gestore Indipendente delegato all'amministrazione dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica. Il Gestore Indipendente è tenuto a controllare e verificare il rispetto delle regole di Separazione Funzionale da parte di tutto il personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni o prestazioni relative all'attività separata.

Le seguenti clausole sono state predisposte dal Gestore Indipendente a tutela della riservatezza delle Informazioni Commercialmente Sensibili (di seguito ICS) e delle finalità della Separazione Funzionale in ottemperanza ai disposti dell'Allegato A alla delibera 296/2015/R/com e successive modifiche ed integrazioni (Testo Integrato Unbundling Funzionale) approvata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).

### **A. Obblighi di riservatezza**

1. Il Fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi al Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente Contratto. L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le ICS acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore del Committente.
2. Costituiscono ICS tutti i dati aventi rilevanza commerciale, acquisiti nello svolgimento delle attività affidate al Fornitore tramite il presente Contratto, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare, anche solo potenzialmente, la concorrenza e la competizione tra gli operatori.
3. Il Fornitore è consapevole che il Committente è tenuto a rispettare le regole sulla Separazione Funzionale contenute nel Testo Integrato di Unbundling Funzionale. Tali regole sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica svolta dal Committente. In particolare, il Committente è obbligato a:
  - a) favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica;

- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle ICS;
- d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Nel merito, il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della Separazione Funzionale e l'osservanza degli obblighi conseguenti ha la massima importanza per l'esercizio dell'attività svolta dal Committente e che la violazione di tali obblighi può comportare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'AEEGSI e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell'attività o la revoca della concessione.

4. In particolare, il Fornitore si impegna a:

- a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse del Committente per le finalità inerenti l'esecuzione del presente Contratto;
- b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta del Committente;
- c) garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del Contratto;
- d) fornire tempestivamente, a richiesta del Committente, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del Contratto;
- e) comunicare tempestivamente, a richiesta del Committente, l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni relative all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- f) consentire al Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente Contratto;
- g) restituire i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per l'esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del

rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Committente;

- h) garantire che, nell'esecuzione dei servizi, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della Separazione Funzionale sopra richiamati.
5. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e per i 2 (due) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia al Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.
  6. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, il Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Committente senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, il Committente potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente in base al presente Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.
  7. In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, il Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati dal Committente per le sanzioni irrogate dall'AEEGSI o da altre Autorità di vigilanza.

## **B. Richiesta informazioni, verifiche ed ispezioni**

1. In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto il Committente potrà richiedere al Fornitore la comunicazione di dati e informazioni relativi all'andamento dell'attività e dei servizi affidati al Fornitore e, con un congruo termine di preavviso, la

presentazione di una relazione sull'andamento e sui livelli qualitativi (qualora fissati) del servizio. Nulla è dovuto per l'esecuzione di tale attività.

2. Inoltre, il Committente avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni sia presso i propri uffici durante l'esecuzione delle prestazioni affidate al personale del Fornitore, sia presso l'azienda del Fornitore medesimo, al fine di controllare l'osservanza dei principi di Separazione Funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dal Committente in qualunque momento nel corso dell'esecuzione del contratto, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l'azienda del Fornitore (i) il Committente dovrà comunicare per iscritto la data dell'accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e (ii) l'accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici, vale a dire nel periodo dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
3. Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dal Committente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:
  - a) a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento dei servizi;
  - b) ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alla prestazione dei servizi; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Fornitore dovrà soddisfare le richieste del Committente, al più tardi, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
  - c) a consentire al Committente di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo svolgimento dei Servizi. Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.
4. Qualora il Fornitore (i) non trasmetta i dati e le informazioni richieste, (ii) non predisponga la relazione sull'andamento e sui livelli di qualità del servizio senza indicare validi motivi, (iii) non permetta al Committente di espletare le verifiche e le ispezioni, oppure (iv) nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole sulla Separazione Funzionale, il Committente assegnerà al Fornitore un termine massimo di 30 giorni per adempiere

agli obblighi di informazione o consentire i controlli al Committente o per eliminare le violazioni riscontrate alle regole della Separazione Funzionale.

Decorso inutilmente il termine assegnato, il Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta al Fornitore, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore, invece, non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

### **C. Penali contrattuali**

1. Fermi restando tutti i diritti e le azioni stabiliti dal presente contratto o dalla legge, il Committente avrà la facoltà di applicare nei confronti del Fornitore una penale sino al 2,5% del valore del contratto con un minimo di € 5.000, in ciascuno dei seguenti casi:
  - a) violazione dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili;
  - b) violazione dell'obbligo di consentire l'accesso negli uffici del Fornitore per effettuare verifiche e ispezioni sulle modalità di esecuzione delle prestazioni.
2. In caso di pluralità di violazioni il Committente potrà cumulare più penali.
3. Il Committente provvederà a contestare per iscritto al Fornitore l'applicazione delle penali, il cui ammontare sarà detratto dalle somme dovute al Fornitore a titolo di corrispettivo per in oggetto del contratto oppure richiesto direttamente al Fornitore stesso.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente di ottenere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto della condotta del Fornitore, quando ne ricorrano i presupposti.

### **D. Codice di comportamento**

1. Il Committente si è dotato di un Codice di comportamento contenente le regole alle quali si deve attenere il personale che opera direttamente o indirettamente per conto del Gestore Indipendente. Il Codice di comportamento ha la finalità di garantire l'effettivo perseguimento degli scopi stabiliti dalla normativa in materia di Unbundling

e, in particolare, di garantire la gestione imparziale e non discriminatoria delle reti e degli impianti.

2. Il Fornitore dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione il contenuto del Codice di comportamento pubblicato sul sito internet [www.aret.it](http://www.aret.it), di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse sono applicabili al suo personale e ai suoi consulenti e subfornitori.
3. La violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di comportamento da parte del Fornitore, suoi dipendenti, consulenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore con il presente contratto e attribuisce al Committente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente al Fornitore.

Data e firma per accettazione

---